



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI
CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 18 gennaio 2013

Circolare informativa

La presente circolare per informarVi in merito alle novità in vigore dal **01.01.2013** riguardanti la fatturazione e la registrazione delle operazioni con soggetti non residenti.

Le novità si possono riassumere in:

1. obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi comunitari;
2. obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA;
3. possibilità di differire la fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter a soggetti passivi comunitari
4. modifica del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie;
5. modifica al termine di regolarizzazione delle operazioni di acquisto intracomunitarie in caso di mancato ricevimento della fattura;
6. determinazione del c.d. volume d'affari;
7. contenuti della fattura.

Obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi comunitari

Fino al 31.12.2012 obbligo di integrazione per acquisti intracomunitari di beni e per servizi generici ex art. 7-ter.

Ora invece obbligo di integrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi, rilevanti nello stato, da soggetti passivi comunitari.

Obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA

Fino al 31.12.2012 obbligo di fatturazione solo per servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter resi a soggetti passivi comunitari.

Ora invece obbligo di fatturazione per tutte le operazioni attive verso soggetti passivi, sia comunitari che extra comunitari.

In particolare per le operazioni verso soggetti comunitari è necessario indicare in fattura la dicitura “**inversione contabile**” *reverse charge*. Più specificatamente, per le cessioni intracomunitarie di beni deve essere indicato anche il titolo di non imponibilità con l'eventuale specificazione della norma di riferimento comunitaria o nazionale

Per le operazioni verso soggetti extra comunitari è necessario indicare in fattura la dicitura “**operazione non soggetta**”.

Per le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all'art.9) è necessario indicare in fattura la dicitura “**operazione non imponibile**”

Per quanto riguarda le operazioni attive verso clienti non soggetti passivi (privati) invece, l'obbligo di fatturazione è previsto se il cliente è non comunitario mentre se il cliente è comunitario non c'è tale obbligo. L'obbligo di fatturazione è escluso solo per operazioni esenti art.10 c.1 n.1-4 (operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative).

Possibilità di differire la fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter a soggetti passivi comunitari

Per i servizi generici “individuabili attraverso idonea documentazione” effettuati nell’arco di uno stesso mese nei confronti di un medesimo soggetto, potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese seguente (purché datata fine mese d’effettuazione della prestazione).

Si ricorda che per i servizi generici, diversamente dalla cessioni intracomunitarie, per la determinazione del momento di effettuazione:

- non è rilevante l’emissione anticipata della fattura;
- è rilevante il pagamento di acconti.

Nel caso speculare di prestazioni di servizi generici rese da fornitori comunitari a soggetti passivi italiani, il committente nazionale può integrare entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura ma con riferimento al mese di ricevimento della stessa.

Modifica del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

Le operazioni si considerano effettuate al momento dell’inizio del trasporto o spedizione (dall’Italia per le cessioni o dallo stato comunitario di provenienza per gli acquisti).

Fino al 31.12.2012 invece gli acquisti intracomunitari si consideravano effettuati al momento della consegna nel territorio dello Stato ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione.

E’ comunque prevista la possibilità di anticipare il momento di effettuazione, ma:

- non è più rilevante il pagamento anticipato del corrispettivo
- rimane rilevante l’emissione anticipata della fattura.

Restano confermate invece alcune disposizioni in merito al differimento del trasferimento della proprietà nei casi in cui l’operazione presenti particolari clausole, quali vendite con riserva di gradimento o a prova, ovvero contratti estimatori nel qual caso l’effettuazione coincide con la rivendita a terzi dei beni. Resta fermo in ogni caso il massimo temporale di differimento di un anno dalla consegna o spedizione, e l’obbligo di annotazione dei beni trasferiti in apposito registro di carico e scarico.

Nel caso di acquisti e cessioni intracomunitari effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese, invece, le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese solare.

Modifica al termine di regolarizzazione delle operazioni di acquisto intracomunitarie in caso di mancato ricevimento della fattura

Il mancato ricevimento della fattura dovrà essere regolarizzato entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fino al 31.12.2012 invece il termine era entro il secondo mese successivo.

Determinazione del c.d. volume d’affari

Concorrono ora alla sua formazione anche le operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies rese sia a committenti comunitari che extra comunitari.

Essendo il volume d’affari uno dei parametri per la verifica dei requisiti della qualifica di esportatore abituale (almeno il 10% di operazioni con l’estero non imponibili sul totale del volume d’affari), questa modifica avrebbe potuto rendere più arduo il raggiungimento / mantenimento dello status di esportatore abituale per molte imprese operanti con l’estero, con le conseguenti ripercussioni negative dal punto di vista finanziario (accumularsi di credito iva essendo impossibilitate ad inviare lettere d’intento ai propri clienti). Per scongiurare tale situazione il legislatore è intervenuto con un intervento ad hoc sul DL 746/83 inerente gli esportatori abituali, specificando che le operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies di cui sopra, rientreranno nel volume d’affari ma saranno comunque escluse dal calcolo della percentuale per la verifica dello status di esportatore abituale. Conseguentemente non cambierà nulla rispetto a questi ultimi anni.

Contenuti della fattura

Per quanto riguarda le operazioni con l'estero, è ora obbligatorio indicare in fattura il numero identificativo del cessionario / committente comunitario soggetto passivo d'imposta. Nulla è invece previsto nel caso il cliente sia privato.

Anche se non oggetto della presente circolare informativa, si segnala che il legislatore è intervenuto anche sul contenuto delle fatture riguardanti operazioni con soggetti residenti, anche se, nella maggior parte dei casi, il comportamento tenuto dagli operatori già rispecchiava tali nuovi obblighi: ora è formalmente obbligatorio indicare in fattura il numero di partita iva del cessionario / committente soggetto passivo d'imposta; nel caso invece di clienti non soggetti passivi d'imposta (privati, enti pubblici) nella fattura andrà obbligatoriamente indicato il codice fiscale.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti
Bergamo e Associati